



**Modello**  
**di Organizzazione e di Gestione**  
**ex decreto legislativo**  
**8 giugno 2001 n. 231**  
**PARTE SPECIFICA "F"**  
**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO**  
**E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA'**  
**DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE'**  
**AUTORICICLAGGIO**

AEPI INDUSTRIE S.R.L.

**Modello di Organizzazione e di Gestione  
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

**PARTE SPECIFICA "F"  
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,  
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA,  
NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Natura del documento: Edizione definitiva

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Data Approvazione: 21/12/2015

**Tabella Edizioni e revisioni**

Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione
1	0	16/02/2015	Prima emissione	21/12/2015

## INDICE

<b>PARTE SPECIFICA “F” REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>3</b>
<b>F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto).....</b>	<b>4</b>
F.1.1 Art. 25-octies D.Lgs. 231/01 .....	4
F.1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio .....	4
F.1.3 Normativa in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio.....	8
<b>F.2 AREE A RISCHIO .....</b>	<b>9</b>
<b>F.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA .....</b>	<b>11</b>
<b>F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>11</b>
<b>F.5 AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE ....</b>	<b>14</b>
F.5.1 Responsabile interno .....	14
F.5.2 Principi procedurali specifici.....	14
F.5.2.1 Principi procedurali relativi ai rapporti contrattuali con soggetti terzi.....	14
F.5.2.2 Principi procedurali relativi ai rapporti con agenti, fornitori e partner .....	15
F.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione dei flussi finanziari .....	16
F.5.2.4 Principi procedurali relativi a sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e spese per il personale .....	17
F.5.2.5 Principi procedurali relativi a operazioni infragruppo (intercompany) .....	17
F.5.3 Contratti .....	18
<b>F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>18</b>
<b>F.7 ALLEGATI .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

**PARTE SPECIFICA “F”  
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO  
DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA  
ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO**

**F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità i provenienza illecita (d'ora in poi, anche "Reati di riciclaggio"), indicati all'art. 25-octies del Decreto.

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 è stato aggiunto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186.

**F.1.1 Art. 25-octies D.Lgs. 231/01**

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", dispone che:

*"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."*

**F.1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Il testo delle norme cui l'art. 25-octies rinvia, accompagnato da una sintetica illustrazione del reato, è riportato di seguito.

**Art. 648 c.p. - Ricettazione**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."*

Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, sia a titolo gratuito che oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Con l'ipotesi in cui l'agente *riceva* il bene si fa riferimento a qualsiasi atto che comporti il trasferimento del possesso, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza, del bene proveniente dal delitto.

Da ultimo, per "*occultamento*" deve intendersi il nascondimento, successivo all'impossessamento, del bene proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'"*intromissione*" nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da intendersi tecnicamente, in senso lato, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intrromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

## **Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."*

Per "*sostituzione*" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi, al fine da occultarne l' illecittima provenienza.

Il "*trasferimento*" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre

utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Le “operazioni” idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Il richiamo del terzo comma dell’articolo in esame all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. comporta, anche per tale reato, la punibilità pur quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Le due ipotesi criminose di cui agli articoli 648 e 648 bis c.p. si distinguono l’una dall’altra poiché il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione, perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall’elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

## **Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.*

*La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.*

*Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”*

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell’articolo in esame prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose sopra illustrate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il termine “impiegare” deve essere inteso nel senso di “utilizzare per qualsiasi scopo”.

La condotta del reato comprende, in senso ampio, ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall’obiettivo o risultato prefissato dall’agente. In senso più restrittivo - considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore con-

siste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti - il termine "impiegare" può essere inteso come "investire" in vista del conseguimento di un'utilità.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti .

Tuttavia, si ritiene che le citate attività economiche e finanziarie debbano avere natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Anche nell'art. 648 ter c.p. si rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie incriminatrici, essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: se il delitto di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio) richiede lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita e quello di cui all'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) che tale scopo sia perseguito attraverso la specifica modalità dell'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

#### **Art. 648-ter.1 c.p.- Autoriciclaggio**

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*



*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."*

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore dal 1 gennaio 2015.

L'introduzione di tale reato mira a colmare una lacuna esistente nel nostro ordinamento. Infatti, come evidenziato in precedenza, il reato di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto.

Nessuna sanzione era in precedenza prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

### **F.1.3 Normativa in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio**

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio si basa principalmente sul Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria [banche, poste italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV)].
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
  - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
  - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
  - recupero di crediti per conto terzi;
  - trasporto di denaro contante;
  - gestione di case da gioco;
  - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, la Società non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati previsti dall'art. 25 – octies D.Lgs. 231/01.

## **F.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, si riportano di seguito le aree ritenute maggiormente a rischio, ai fini della presente Parte Specifica "F" del Modello.

Per ogni area sono indicate le attività a rischio rilevate nell'ambito dell'area stessa.

Aree maggiormente a rischio:

*f.1) Rapporti contrattuali con soggetti terzi*

- f.1.a) Supervisione attività approvvigionamento
- f.1.b) Gestione degli acquisti (rapporti e gestione fornitori)
- f.1.c) Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o accordi

*f.2) Rapporti con agenti, fornitori e partner*

- f.2.a) Selezione e qualifica dei fornitori
- f.2.b) Gestione e qualificazione di partner commerciali
- f.2.c) Gestione e qualificazione di partner societari
- f.2.d) Gestione degli investimenti
- f.2.e) Gestione della rete di distribuzione

*f.3) Gestione dei flussi finanziari*

- f.3.a) Finanza dispositiva - Gestione dei flussi finanziari
- f.3.b) Gestione modalità di pagamenti e di incasso dei crediti

*f.4) Gestione delle sponsorizzazioni, erogazioni liberali, benefit a dipendenti, note spese e spese di rappresentanza*

- f.4.a) Sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali
- f.4.b) Definizione e gestione benefit a personale
- f.4.c) Gestione note spese e spese di rappresentanza

*f.5) Rapporti infragruppo (intercompany)*

- f.5.a) Contratti infragruppo di acquisto
- f.5.b) Contratti infragruppo di vendita
- f.5.c) Investimenti infragruppo
- f.5.d) Gestione dei flussi finanziari infragruppo.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza - essere disposte dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **F.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA**

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attenano - nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di riciclaggio.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “ODV”), e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

### **F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

In relazione alle rispettive funzioni, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare - oltre alle regole di cui al presente Modello - tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- ogni altra documentazione relativa alla qualificazione, selezione e verifica delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto che possa intrattenere rapporti con la Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le

fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
  - alla gestione anagrafica delle controparti (quali fornitori, consulenti, clienti, agenti, distributori, rivenditori, partner), anche straniere;
  - alla gestione delle risorse finanziarie;
- b) effettuare nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- c) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- d) determinare i requisiti minimi in possesso delle controparti, inclusi indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a rischio o sospette ;
- e) selezionare e valutare le controparti in base ai requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; formalizzare anche i criteri in base ai quali le controparti possono essere cancellate dalle liste interne della Società; definire un sistema di responsabilità relativamente al mantenimento e alla cancellazione delle controparti dalle medesime liste, in modo tale che le scelte in merito non possono essere determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate in forma scritta;
- f) fissare i criteri di valutazione delle offerte delle controparti;
- g) identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte delle controparti;
- h) definire contratti e ogni altro tipo d'accordo con tutte le controparti in forma scritta e dettagliati in tutte le loro condizioni e termini;

- i) identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- j) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti (con il termine "rilevanti" si fa riferimento a importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore);
- k) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- l) garantire la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alle operazioni a rischio;
- m) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; la tracciabilità nell'ambito dell'attività a rischio è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito dell'attività stessa (tra le funzioni aziendali e tra le controparti e le funzioni aziendali stesse), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- n) conservare la documentazione inerente il processo decisionale e le transazioni relative alle aree a rischio, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, necessarie e mantenendo la documentazione stessa a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto; al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame;
- o) informare in forma scritta l'ODV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza – in via diretta o indiretta - tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale o un comportamento in violazione dei contenuti della presente Parte Specifica.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di AEPI con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi aziendali al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di AEPI, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

## **F.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE**

### ***F.5.1 Responsabile interno***

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo F.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte del Presidente della Società o di un dirigente da questi incaricato, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

### ***F.5.2 Principi procedurali specifici***

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che - in relazione ad ogni singola area a rischio (come individuata nel paragrafo F.2) - i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo F.4, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-octies del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati), oltre a quanto indicato in precedenza, sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

#### ***F.5.2.1 Principi procedurali relativi ai rapporti contrattuali con soggetti terzi***

Nelle attività correlate a rapporti contrattuali con soggetti terzi (a quelle censite al paragrafo F.2, così come per eventuali altre attività che si svolgono), si deve:

- a) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche, diverse dalle controparti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, con cui la Società concluda accordi contrattuali anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Presidente e del Direttore Generale, sentito l'ODV;
- b) garantire che le sottoscrizioni di tutti gli accordi con le controparti prevedano la regolazione della transazione mediante pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile;
- c) effettuare verifiche sulla provenienza di beni o servizi, prima di procedere al loro acquisto, con particolare attenzione nei casi in cui siano proposti a condizioni palesemente inferiori al valore di mercato di tali beni o servizi;

#### **F.5.2.2           Principi procedurali relativi ai rapporti con agenti, fornitori e partner**

In questo paragrafo con il termine fornitori si intendono tutti i soggetti terzi che forniscono beni e servizi, inclusi consulenti, agenti, distributori e altri *outsourcer*.

Nelle attività correlate a rapporti con agenti, fornitori e partner (con riferimento a quelle censite al paragrafo F.2, così come per eventuali altre attività che si svolgano), si deve:

- a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner, mediante specifiche attività e/o strumenti, quali, ad esempio:
  - l'acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate);
  - l'accertamento dell'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
- b) verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Presidente e del Direttore Generale, sentito l'ODV;
- c) determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- d) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- e) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);



**F.5.2.3      *Principi procedurali relativi alla gestione dei flussi finanziari***

Nelle attività correlate alla gestione dei flussi finanziari (con riferimento a quelle censite al paragrafo F.2, così come per eventuali altre attività che si svolgano), si deve:

- a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- b) non disporre movimenti sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- c) utilizzare, per la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi vigenti sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- d) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- e) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, ai limiti di legge in vigore in ambito nazionale;
- f) verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e accertare che vi sia coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- g) prevedere modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- h) effettuare pagamenti solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la Società e il destinatario del pagamento;
- i) implementare un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi, nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;

- j) indicare sempre una causale espressa per le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie; documentare e registrare tali operazioni in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- k) gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

#### ***F.5.2.4 Principi procedurali relativi a sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e spese per il personale***

Nelle attività correlate a sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e spese per il personale (con riferimento a quelle censite al paragrafo F.2, così come per eventuali altre attività che si svolgano), oltre a rispettare i principi applicabili indicati ai punti precedenti, si deve:

- a) applicare criteri di selezione e di adesione per le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società in coerenza e in conformità ai principi e ai criteri di condotta indicati nel Codice Etico e a quanto disposto in merito dal presente Modello;
- b) non effettuare omaggi, spese di rappresentanza, elargizioni in denaro, regali o benefici di qualsiasi natura senza giustificativi o aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali o in contrasto con quanto previsto in merito da documenti del sistema di autoregolamentazione aziendale (quali regolamenti o procedure);
- c) applicare sistemi di remunerazione premianti e di concessione di ogni altro tipo di benefit a dipendenti e collaboratori in base a criteri oggettivi preventivamente definiti, in risposta ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni assegnate, l'attività svolta e le responsabilità assegnate;
- d) erogare eventuali anticipi dei compensi e effettuare rimborsi spese dovuti al dipendente solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e/o in documenti del sistema di autoregolamentazione e se debitamente documentati.

#### ***F.5.2.5 Principi procedurali relativi a operazioni infragruppo (intercompany)***

Nelle attività correlate a rapporti infragruppo (con riferimento a quelle censite al paragrafo F.2, così come per eventuali altre attività che si svolgano), oltre a rispettare i principi applicabili indicati ai punti precedenti, si deve:

- a) verificare, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le altre società del gruppo AEPI, il rispettivo livello di adeguamento rispetto alla predisposizione di idonei presidi anticirriggio;
- b) effettuare ogni operazione infragruppo in base alle corrispondenti modalità, termini e condizioni disposte dallo specifico contratto che disciplina l'operazione *intercompany* stessa;
- c) inserire in ogni contratto con le società del Gruppo una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con AEPI, in base alla quale la Società del Gruppo dichiara di conoscere il Modello e il Codice Etico adottati da AEPI e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.

### **F.5.3 Contratti**

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

## **F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di AEPI eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da AEPI tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti le sedi aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

AEPI istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo F.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.